



“ L'appellato- segretario provinciale – sostiene che, nel calcolo della retribuzione di posizione, l'allineamento alla indennità percepita dal dirigente dell'Ente debba comunque rappresentare la base alla quale aggiungere la quota prevista dal CCNL attribuita per le funzioni ulteriori rispetto a quelle proprie del profilo professionale. In definitiva egli ritiene che, fatta 100 la indennità base e 150 quella del dirigente, la quota di 30 (corrisposta per gli incarichi ulteriori) debba essere aggiunta alla indennità già allineata a quella del dirigente e dunque l'indennità complessiva risulti 180. Parte datoriale, al contrario, sostiene che l'operazione di allineamento assorba i compensi per incarichi inferiori e quindi che il risultato finale non possa essere che 150.

In concreto il lavoratore, al momento della richiesta di allineamento, percepiva, a titolo di retribuzione di posizione, quella base sommata a quella corrisposta (art. 41 comma 4 CCNL) per le funzioni speciali. Nell'accordarla, parte datoriale ha allineato la retribuzione ma ha assorbito la quota già in essere.

Il meccanismo, in astratto, è regolato dai commi 3,4,e 5 dell'art. 41 CCNL ed in particolare il V° comma prevede che “ gli enti assicurano, altresì,... che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza...”.

Si ha, perciò, che quanto conta è che il segretario non percepisca meno di quanto non competa al dirigente e la norma assicura tale livello, al fine evidente di allineare le due retribuzioni in ragione della non coincidenza cronologica della rispettiva contrattazione collettiva.

Pur non condividendo la Corte l'argomento meramente formalistico che il difensore di parte pubblica ha offerto alla valutazione giudiziaria, e cioè il rappresentare la retribuzione di posizione incrementata dal compenso per gli incarichi speciali la “base” da adeguare, tuttavia ritiene che la domanda non sia fondata in ragione di una diversa considerazione che attiene alla dimostrazione, o quantomeno alla deduzione, di un pregiudizio concreto tenuto conto della specificità del rapporto; perché, infatti, è verisimile che l'una o l'altra ricostruzione conducano a risultati diversi a seconda dell'entità di partenza della retribuzione di posizione in ragione della dimensione dell'Ente e della misura della retribuzione di posizione percepita dal dirigente di riferimento. Ancorchè, poi, nel corso del giudizio di primo grado il difensore di parte pubblica non abbia svolto tale argomento, è opinione del Collegio che la regola negoziale in esame non possa trovare sempre e comunque una sua applicazione astratta, ma, al contrario, debba commisurarsi alla specifica fattispecie che, come è ovvio, può variare nei contenuti essenziali da caso a caso. E, pertanto, il difetto della concreta dimostrazione di un pregiudizio concreto rapportato alla natura ed all'impegno dell'incarico aggiuntivo rispetto all'impegno dell'incarico “base” non consente di dare applicazione alla regola invocata dal lavoratore, mancando la prova su una circostanza determinante e cioè sul fatto che l'incarico aggiuntivo rappresenti ed abbia rappresentato un onere maggiore di quanto non lo sia in una diversa realtà dove l'incarico aggiuntivo non sia affidato. In difetto di tale specifica dimostrazione è escluso, infatti, che l'assorbimento abbia penalizzato il Segretario.

Il che conferma che, anche in astratto, la lettura della norma pattizia che offre il lavoratore non corrisponde ad una sua corretta interpretazione”.

Quanto alla diversa indennità di cui al punto a), il Regolamento citato e sul quale si fonda la richiesta prevede che “ qualora non risulti nominato il Direttore Generale, al Segretario Comunale è garantita una congrua maggiorazione sulla voci retributive di cui al comma 2 che precede comunque non inferiore alla misura del 10%”.

Il Tribunale, aderendo alla tesi dell'Ente, ha disapplicato la disposizione del Regolamento, ritenendola in contrasto con la regola legale secondo la quale la



definizione del trattamento economico è demandato alla contrattazione collettiva (art. 45 t.t. n. 165/2001). Sul punto la contrattazione collettiva prevede che la maggiorazione in questione competa nel caso in cui al Segretario siano attribuite le funzioni del Direttore Generale, mentre nel caso di specie difetta, pacificamente, la formale attribuzione delle funzioni medesime. Pertanto il regolamento Comunale, *in parte qua*, è stato correttamente disapplicato dal primo giudice.

L'appello principale, dunque, deve essere accolto e quello incidentale rigettato.


Le spese possono essere compensate in considerazione della non semplice interpretazione della norme collettive utili al giudizio e della mancanza di giurisprudenza di legittimità sul punto.

P.Q.M.

Accoglie l'appello principale e, rigettato quello incidentale, rigetta le domande avanzate dal ricorrente in primo grado. Compensa le spese del grado.

Firenze 24 aprile 2012

Il consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria  
il..... 4-5-2012 ..  
IL FUNZIONARIO CADELLARIO  
Lidia Pizzi